

**REGOLAMENTO PER
L'OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DI SPAZI
PUBBLICI CON DEHORS.**

Approvato con Delibera C.C. n° 3 in data 05/02/2018.

PREMESSA

Art. 1) FINALITÀ.

Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE.

Art. 3) DEFINIZIONE DI DEHORS.

Art. 4) DURATA AUTORIZZAZIONE.

Art. 5) CRITERI DI OCCUPAZIONE.

Art. 6) CRITERI DI COLLOCAZIONE.

Art. 7) SUPERFICIE.

Art. 8) TIPOLOGIE

Art. 9) MATERIALI.

Art. 10) AUTORIZZAZIONE - MODALITÀ PER LA RICHIESTA

Art. 11) FOTOGRAFIE E RINNOVO AUTORIZZAZIONE.

Art. 12) REVOCA, SOSPENSIONE.

Art. 13) DECADENZA.

ART. 14) SANZIONI.

ART. 15) MODULISTICA.

ALLEGATO

Premessa

Le seguenti norme vengono redatte nel rispetto del Decreto Legislativo n° 507, del 15/11/1993, e s.m. ed i., e del Reg.to per l'applicazione e la disciplina della T.O.S.A.P., approvato con delibera C.C. n° 24 del 29/07/2014, con particolare riferimento al Capo II°.

Art. 1) FINALITÀ.

1) L'occupazione del suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors temporanei è disciplinata dal presente regolamento, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica, elaborati dall'Amministrazione Comunale.

2) Il presente regolamento determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors temporanei, le caratteristiche delle strutture ammesse, in relazione alla zona urbana dell'inserimento, e le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione temporanea.

Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE.

1) La presente regolamentazione si applica su tutto il territorio comunale a tutti i dehors temporanei posti all'esterno delle attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui costituiscono pertinenza, ed ubicati sia su spazi pubblici che privati gravati da servitù di uso pubblico.

2) Le disposizioni relative alle prescrizioni tipologiche e di materiale, di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, si applicano anche ai dehors temporanei installati su suolo privato ma visibili da spazi pubblici in aree di conservazione.

Art. 3) DEFINIZIONE DI DEHORS.

1) Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors temporaneo si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad una attività di somministrazione alimenti e bevande.

2) Possono essere costituiti da:

a) tavolini e sedie completati, eventualmente, da elementi delimitanti ed ombreggianti;

b) strutture precarie di materiale stabilito (di cui all'art. 9 del presente regolamento) coperte o scoperte, costituenti e delimitanti il dehors temporaneo. Per i dehors temporanei coperti di cui alla presente lettera, denominati "padiglioni", dovrà essere allegata, all'atto della presentazione della domanda di rilascio o del rinnovo, una relazione, firmata da Tecnico abilitato, che ne attesti la possibilità di smontaggio e rimontaggio in tempi brevi e con costi contenuti per l'esercente, senza interventi distruttivi per struttura stessa, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, inclusa la certificazione statica della struttura medesima.

3) Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è solamente consentita la collocazione di una fila di panchine e/o sedute e/o tavolini alti, non abbinabili tra loro per le diverse altezze degli elementi, posti, di norma, parallelamente al fronte dei locali, di materiale stabilito dal successivo art. 9 del presente regolamento, oltre ad eventuali cestini per la raccolta rifiuti, da mantenere e svuotare a cura del titolare.

Art. 4) DURATA AUTORIZZAZIONE.

1) Il periodo dell'installazione è temporaneo.

2) L'autorizzazione è rilasciata a titolo precario e può avere durata massima di mesi undici e settimane tre, rinnovabili al permanere delle condizioni favorevoli che ne hanno consentito il rilascio ed in assenza di elementi ostativi, ai sensi del presente regolamento, purché l'istanza di rinnovo venga presentata entro il termine di validità dell'autorizzazione stessa. L'autorizzazione di rinnovo avrà validità dal giorno successivo a quello di scadenza della precedente autorizzazione, anche se rilasciata in data successiva.

2 bis) Nei soli casi di autorizzazioni temporanee di durata inferiore o pari a 270 giorni annui, al termine dei quali il de hors dovrà essere integralmente rimosso, è possibile richiedere il rinnovo automatico, per lo stesso periodo dell'anno solare, per i 4 anni successivi, subordinatamente al permanere delle condizioni favorevoli iniziali ed in assenza di nuovi elementi ostativi.

3) In tutti i casi, il de hors temporaneo dovrà essere integralmente rimosso entro i 5 giorni successivi alla scadenza dell'autorizzazione se non rinnovata e l'area occupata dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte.

4) Eventuali rotture e/o manomissioni del suolo pubblico non ripristinate a regola d'arte saranno oggetto di apposita contestazione da parte degli uffici comunali che provvederanno ad emettere i provvedimenti del caso.

Art. 5) CRITERI DI OCCUPAZIONE.

1) Nel rilascio dell'autorizzazione, ai fini dell'individuazione delle aree da occupare con i de hors temporanei e della loro disposizione planimetrica, prevarranno le esigenze di viabilità veicolare e pedonale, di non interferenza con i pubblici servizi e di corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale.

2) Nei giorni di svolgimento delle fiere istituzionali (di primavera, Carolingia, d'autunno e altre analoghe), nei casi in cui dovessero essere rilevate, dagli uffici competenti, problematiche alla viabilità o di sicurezza o sovrapposizioni, totali o parziali, ai posteggi assegnati ai banchi degli ambulanti, nelle vie interessate dagli stessi non saranno rilasciate nuove autorizzazioni o ampliamenti e potrà essere sospesa l'autorizzazione di occupazione suolo ai de hors temporanei esistenti, con obbligo di rimozione entro la data indicata dall'Amministrazione Comunale.

3) Nei giorni di svolgimento delle sfilate legate alle manifestazioni (Festival delle Sagre, Palio di Asti, ecc...), su indicazione degli uffici preposti/interessati, potranno essere sospese le autorizzazioni rilasciate per la posa di de hors temporanei al fine di garantire il passaggio dei cortei in condizioni di sicurezza, con obbligo di rimozione entro la data indicata dall'Amministrazione Comunale.

4) Non potranno essere autorizzati de hors temporanei o ampliamenti delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di feste private non aperte alla fruizione pubblica indifferenziata, anche se organizzate da una attività di somministrazione alimenti e bevande.

Art. 6) CRITERI DI COLLOCAZIONE

1) Il de hors temporaneo per attività di somministrazione alimenti e bevande deve, di norma, essere installato in posizione prospiciente all'esercizio garantendo la maggior

attiguità possibile allo stesso senza interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.

2) In casi particolari quali, ad esempio, la valorizzazione del contesto urbano e del contributo a fini turistici e di fruizione dell'ambiente cittadino da parte della collettività, la ristrettezza della via o la posizione particolarmente nascosta, è possibile autorizzare dehors temporanei anche in aree non adiacenti l'attività di somministrazione alimenti e bevande purché non in contrasto con attività analoghe poste in posizione maggiormente adiacente (le cui eventuali istanze godranno di carattere di priorità), con la viabilità o la percorrenza pedonale e/o con manifestazioni comunali.

3) In particolare andranno osservati i seguenti criteri:

a) il dehors temporaneo non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;

b) il dehors temporaneo non può essere posato, tutto o in parte, su sede stradale soggetta a divieto di sosta, fatta eccezione per le zone a "traffico limitato";

c) l'area occupata non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici;

d) dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali, tra il muro ed il dehors stesso, che, di norma, deve essere non inferiore a metri 2,00. Può fare eccezione il caso in cui il dehors temporaneo venga posizionato a filo marciapiede e questo sia inferiore a metri 2,00. Quando sussista l'esistenza di particolari caratteristiche geometriche od architettoniche della strada o del marciapiede è possibile lasciare uno spazio ridotto a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, non inferiore a mt. 1,20 per tutta la lunghezza del dehors, che deve restare sempre sgombra e percorribile;

e) il dehors temporaneo che occupi parte della carreggiata dovrà garantire il transito veicolare, nel rispetto delle norme previste del Codice della Strada, ed essere reso adeguatamente visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione pubblica.

f) i dehors temporanei ubicati su strade a traffico limitato ("ZTL") o in aree pedonalizzate, possono essere posati lasciando larghezze della carreggiata inferiori a quanto previsto dal Codice della strada, previo parere favorevole espresso dagli uffici competenti, purché sia garantito uno spazio di larghezza adeguata per il transito dei veicoli, dei mezzi pubblici e dei mezzi di soccorso, al netto del marciapiede frontistante, se rialzato, o di uno spazio per il passaggio dei pedoni lungo il lato opposto della via non inferiore a mt. 1,20 in caso di marciapiede a raso.

g) di norma non è ammessa la posa di dehors temporanei sul lato opposto di strade non ubicate in zona a traffico limitato ("ZTL") o in aree pedonalizzate. È possibile derogare alla presente disposizione nel caso di strade "secondarie", di larghezza limitata o a traffico estremamente basso, per ragioni legate allo stato dei luoghi ed all'organizzazione della viabilità e dei posteggi, ferme restando le condizioni riportate nei punti precedenti.

h) non è ammessa la posa di dehors stagionali sulle aree verdi pubbliche, fatta salva specifica deroga espressa dal competente ufficio comunale.

4) Le occupazioni temporanee concesse ai laboratori artigianali, di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto di cui all'art. 3, comma 3) del presente Regolamento, dovranno essere in posizione prospiciente all'esercizio garantendo la maggior attiguità possibile allo stesso e dovranno rispettare i seguenti criteri:

a) non essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;

- b) non essere poste su sede stradale soggetta a divieto di sosta, fatta eccezione per le zone a "traffico limitato";
- c) non interferire con le fermate di mezzi pubblici;
- d) dovranno essere lasciati spazi per i flussi pedonali tra muro e area occupata, di norma, non inferiore a metri 2,00. Potranno fare eccezione i casi in cui le occupazioni temporanee vengano ad essere posizionate a bordo marciapiede e questo sia inferiore a metri 2,00. Quando sussista l'esistenza di particolari caratteristiche geometriche od architettoniche della strada o del marciapiede è possibile lasciare uno spazio ridotto a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, non inferiore a mt.1,20.

Art. 7) SUPERFICIE.

- 1) L'estensione planimetrica lineare frontale del dehors temporaneo, di norma, non dovrà essere superiore a quella detenuta dall'attività di somministrazione alimenti e bevande; tale limite potrà essere derogato previo nulla-osta della proprietà delle attività commerciali limitrofe al piano terreno del fabbricato, se esistenti, ovvero delle proprietà del piano terreno dei fabbricati interessati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del presente Regolamento.
- 2) Analogo nulla-osta è occorrente per la posa di dehors temporanei sul lato opposto della strada rispetto a quello ove è ubicata l'attività di somministrazione alimenti e bevande, quando consentito dal presente Regolamento.
- 3) È fatta eccezione alla presentazione del previsto nulla-osta per quelle attività di somministrazione alimenti e bevande che chiedono la posa di dehors temporanei, purché composti da soli tavolini, sedie ed ombrelloni, posti di fronte ad altre attività commerciali ad una distanza maggiore di mt. 2,00, in modo da non occultarne la visibilità.

Art. 8) TIPOLOGIE

- 1) I dehors temporanei dovranno essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante. Di conseguenza essi dovranno essere costituiti preferibilmente solo da sedie, tavolini, ombrelloni.
- 2) I dehors temporanei potranno essere completati da fioriere, parapetti, ringhiere, transenne, pareti autoportanti vetrate, a delimitazione dell'area di occupazione, di altezza non superiore a mt.2,20 misurati dal piano di calpestio del dehors, nonché da strutture precarie, metalliche o lignee, costituite da montanti verticali che ne consentano la copertura, denominate "padiglioni", delimitate da fioriere, parapetti, ringhiere, pareti vetrate, mobili o autoportanti. Gli elementi costituenti i dehors temporanei dovranno avere tipologia conforme a quanto previsto dal "Piano del Decoro Urbano della Città di Asti", approvato con D.C.C. n.48 dell'11.06.01.
- 3) I dehors temporanei posti al di sotto di portici pubblici o di uso pubblico potranno essere composti unicamente da tavolini, sedie ed ombrelloni, con esclusione dei "padiglioni", con eventuali delimitazioni laterali trasparenti, di altezza non superiore a mt. 2,20, in modo da non occultare la percezione complessiva dello spazio pubblico.

4) È esclusa la possibilità di installare al loro interno, anche temporaneamente, macchinari, apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento. È possibile installare diffusori acustici o apparecchi radio-televisivi a condizione che il volume sia sempre contenuto nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia di acustica e che vengano tassativamente spenti entro le ore 22.00, salvo specifiche deroghe occasionali previste. È inoltre possibile l'installazione di banchi frigoriferi per i gelati non confezionati o di apparecchiature per la preparazione istantanea dei gelati, nonché di un bancone di servizio per la preparazione e la somministrazione delle bevande.

5) In presenza di particolari caratteristiche geometriche od architettoniche dello spazio viario o di pavimentazione particolarmente sconnessa, è consentita l'installazione di pedane, sopraelevate rispetto al piano strada, con appoggi a terra regolabili e con minimo impatto sulla pavimentazione esistente, sempre e comunque distanti dal filo muro almeno mt. 1,20.

6) Qualora ciò comporti un miglioramento complessivo della fruibilità dell'area di transito, soprattutto per persone con limitata o impedita capacità motoria, è possibile occupare anche lo spazio tra il muro e il dehors temporaneo con pedane e/o rampe di raccordo, purché stabilmente ancorate al suolo (ancorché rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione) e conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche; tale spazio, non inferiore a mt. 1,20, non potrà essere utilizzato in alcun caso, neanche occasionalmente, per attività o finalità proprie del dehors temporaneo e sarà comunque conteggiato nell'occupazione suolo.

7) Nella progettazione e successiva realizzazione del dehors stagionale dovranno essere tenute in considerazione e rispettate tutte le normative vigenti ed, in particolare, quella sulla sicurezza sul lavoro e quella sul superamento delle barriere architettoniche.

Quest'ultima potrà essere derogata solo in caso di accertata impossibilità tecnica, certificata da tecnico abilitato.

Art. 9) MATERIALI.

1) I materiali degli elementi costituenti i dehors temporanei dovranno essere conformi a quanto previsto dal "Piano del Decoro Urbano della Città di Asti", approvato con D.C.C. n. 48/2001, consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano e rispettare le vigenti norme sulla sicurezza. In particolare:

a) **Coperture:** dovranno essere realizzate con ombrelloni richiudibili nelle ore di chiusura dell'esercizio, di dimensioni adeguate, oppure con teli, con tende solari estensibili, o strutture innovative appositamente progettate, congruenti agli spazi da servire. I teli di copertura dovranno essere di materiale idrofugo ed ignifugato. I colori e la qualità dei materiali dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante. Nelle aree di conservazione sono autorizzate esclusivamente coperture prive di promozioni pubblicitarie estranee alla denominazione dell'esercizio o a marchi riconducibili alla produzione del contesto territoriale. È escluso l'utilizzo di qualsiasi pannello di copertura rigido, nonché di elementi di lattoneria (faldali, grondaie, canali, ecc ...).

b) **Tavolini, sedie e panchine:** nelle aree di conservazione, potranno essere in metallo, legno o materiali alternativi di "design"; sono escluse le materie plastiche termostampate e/o pubblicizzate. Le sedute potranno essere rivestite in tela.

c) **Pedane:** ove consentite, potranno essere tessili, adeguatamente ancorate al suolo, o galleggianti, realizzate con idonea struttura di supporto e sovrastante pavimentazione, facilmente rimovibile. Nelle aree di conservazione è vietato l'utilizzo di lamiera metalliche prestampate a vista, film di gomma o similari. In ogni caso le pedane non dovranno creare intralcio al naturale deflusso delle acque meteoriche o impedimento all'ispezione di sottostanti pozzetti o tombini.

d) **Protezioni laterali:** parapetti, ringhiere, transenne e pareti vetrate, mobili o autoportanti, dovranno permettere la visione dall'esterno all'interno del dehors e viceversa ed avere una altezza massima di mt. 2,20 misurati dal piano di calpestio del dehors. Nel caso di padiglioni coperti, di cui all'art. 3, comma 2) lett. b) del presente Regolamento, non dovrà sussistere continuità fisica tra la copertura e le pareti vetrate, mobili o autoportanti, di altezza massima pari a mt. 2,20, ma dovrà essere lasciato tra il limite superiore delle pareti vetrate ed il bordo inferiore della copertura uno spazio aperto e continuo di altezza non inferiore a cm.30; inoltre l'apposizione delle pareti vetrate, mobili o autoportanti, non dovrà configurare un perimetro chiuso, ma dovrà essere lasciato quanto meno un tratto privo di partiture lungo il lato frontistante l'attività di somministrazione. È ammessa l'apposizione di chiusure provvisorie e removibili, per ragioni di protezione dagli agenti atmosferici, dello spazio aperto di altezza non inferiore a cm. 30 e del tratto privo di partiture lungo il lato frontistante l'attività di cui al periodo precedente, per un periodo continuativo non superiore a novanta giorni, previa comunicazione all'amministrazione comunale. Le chiusure dovranno essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro il termine sopra indicato. È altresì ammessa l'installazione di tendaggi scorrevoli, di materiale e colore coordinati con quelli della copertura ed in continuità con la stessa, a chiusura temporanea di uno o più lati del dehors per ragioni di contenimento dell'impatto acustico o di riparo dagli agenti atmosferici.

e) **Fioriere:** dovranno essere costituite da vasi ravvicinati di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine e tenute a regola d'arte. Nelle aree di conservazione dovranno essere simili, per forma, materiale e colore a quelle adottate dal Piano del Decoro Urbano.

f) **Riscaldatori:** sono ammessi purché omologati e muniti di regolari certificazioni di sicurezza. Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o similari.

g) **Luci ed impianto elettrico:** l'eventuale illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi omologati e impianti certificati, con lampade a protezione adeguata. Dovrà essere presentata copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi della Lg. 46/90 e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" del dehors.

2) Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente Regolamento, è facoltà della Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, indicare più specifiche e stringenti norme che possano incidere sull'aspetto estetico dei dehors temporanei.

Art. 10) AUTORIZZAZIONE - MODALITÀ PER LA RICHIESTA

1) Il titolare di un'attività di somministrazione alimenti e bevande che intenda collocare un dehors temporaneo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2) Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare dell'attività dovrà presentare all'ufficio preposto, almeno trenta giorni prima di quello previsto per la installazione del dehors temporaneo, formale istanza in bollo su apposito modello allegato al presente Regolamento, compilato in ogni sua parte, corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto, redatto da tecnico abilitato alla professione, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali, nonché gli elementi di arredo urbano (quali fioriere, panchine, portarifiuti, ecc.) ed eventuali pozzetti o tombini esistenti. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc. Qualora il progetto dovesse riguardare la sola posa di tavolini, sedie ed ombrelloni, può essere ritenuta sufficiente la produzione di planimetria con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors temporaneo viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali.

b) relazione tecnica;

c) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove il dehors temporaneo dovrà essere posizionato;

d) nulla osta del titolare dell'attività, se esistente, ovvero della proprietà dei fabbricati interessati, davanti ai quali si volesse estendere l'occupazione, tanto lateralmente all'attività di somministrazione alimenti e bevande quanto sul lato opposto della strada, quando consentito; tale nulla osta dovrà riportare specificamente l'indicazione dell'area e del periodo per la quale esso viene concesso.

2 bis) Il termine di cui al comma 2 è ridotto a tre giorni lavorativi per i dehors costituiti unicamente da tavolini, sedie ed ombrelloni, a condizione che l'istanza sia redatta utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente regolamento, compilata in ogni sua parte, attestante la piena conformità della proposta alle disposizioni della normativa vigente.

3) Il dehors temporaneo autorizzato deve essere temporaneamente rimosso entro la data indicata dall'Amministrazione Comunale, a cura e spese del titolare dell'esercizio, in occasione di eventuali fiere o manifestazioni cittadine, oltre a quelle citate all'art. 5 comma 2) del presente Regolamento, nonché qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori sul suolo o nel sottosuolo, urgenti ed indifferibili, anche da parte di ditte erogatrici di pubblici servizi.

4) Le nuove autorizzazioni per dehors temporanei di attività di somministrazione già oggetto di non meno di tre diffide e/o provvedimenti sanzionatori per disturbo alla quiete pubblica o violazioni alla normativa acustica nel periodo di un anno antecedente alla data

della domanda di autorizzazione potranno essere oggetto di particolari prescrizioni tipologiche atte contenerne l'impatto acustico, particolari limitazioni d'orario e nei casi di reiterazione delle suddette violazioni potranno essere diniegate.

Art. 11) FOTOGRAFIE E RINNOVO AUTORIZZAZIONE.

1) Nei successivi 30 giorni dalla data di installazione del dehors temporaneo il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare, all'ufficio preposto, idonea documentazione fotografica della struttura installata e dell'intorno circostante costituita da almeno 2 foto a colori, formato minimo 9x12, riprese da diverse angolature.

2) Tale documentazione è indispensabile per poter applicare l'iter semplificato del rinnovo o della successiva autorizzazione di cui ai commi successivi; la mancanza della stessa comporterà la presentazione di tutta la documentazione prevista dal precedente articolo.

3) In allegato all'istanza in bollo di rinnovo dell'autorizzazione di occupazione temporanea di suolo, da presentare su apposito modello allegato al presente Regolamento almeno 7 giorni lavorativi prima della scadenza naturale, nel caso in cui il dehors temporaneo rimanga identico a quello già autorizzato è sufficiente produrre dichiarazione del titolare dell'esercizio attestante la totale conformità del dehors temporaneo con quello precedentemente autorizzato, redatta secondo la modulistica allegata al presente Regolamento e corredata di nuove fotografie del dehors stesso.

4) Parimenti, nel caso di richiesta di nuova autorizzazione in periodi successivi alla rimozione del dehors precedentemente autorizzato, nel caso in cui per il nuovo dehors temporaneo non siano previste modifiche, è sufficiente produrre dichiarazione del titolare dell'esercizio attestante la totale conformità del dehors temporaneo con quello precedentemente realizzato, redatta secondo la modulistica allegata al presente Regolamento e corredata delle fotografie del dehors stesso.

4bis) Il termine di cui al comma 3 è ridotto a tre giorni lavorativi per i dehors costituiti unicamente da tavolini, sedie ed ombrelloni, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.

5) Non sarà in ogni caso rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione se il titolare dell'esercizio non si trova in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti, per l'occupazione suolo e per lo smaltimento rifiuti.

6) La ripetuta (per almeno 3 volte nel periodo di validità dell'autorizzazione vigente) ed accertata violazione della normativa acustica comporterà il diniego del rilascio dell'autorizzazione di rinnovo del dehors temporaneo, con conseguente obbligo alla rimozione.

7) Tutta la documentazione può essere consegnata telematicamente via posta elettronica certificata e la data di presentazione sarà quella di invio della pec con la documentazione allegata. Nel caso la legge preveda la consegna cartacea come obbligo, la stessa dovrà essere integrata entro 15 gg. . In caso contrario, nel caso di obbligo di consegna cartacea, la data di presentazione sarà quella di consegna della documentazione cartacea.

Art. 12) REVOCA, SOSPENSIONE.

1) Tutte le autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in base a regolari provvedimenti, ai sensi dell'art. 17 e 18 del "Regolamento per l'applicazione e la disciplina della T.O.S.A.P.", di cui alla D.C.C. n. 24 del 29.07.14, e con le procedure e gli effetti previsti dall'art. 19 dello stesso regolamento.

2) L'autorizzazione è inoltre revocabile quando:

a) non vengano rispettate le "Condizioni per la validità dell'autorizzazione";

b) la struttura autorizzata risulti disordinata, degradata o costituita da elementi non ammessi o gli impianti tecnologici risultino non conformi alle normative vigenti;

c) la struttura sia stata realizzata in difformità rispetto al progetto approvato o sia stata successivamente modificata in assenza di autorizzazione, o non venga utilizzata per lo scopo cui è stata autorizzata;

d) non sia rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.

e) sussista la mancanza, o sia intervenuta la decadenza, dei requisiti a somministrare del titolare.

f) l'attività di somministrazione sia stata oggetto di non meno di tre diffide e/o provvedimenti sanzionatori per ripetuto ed accertato disturbo alla quiete pubblica o violazioni alla normativa acustica nel periodo di validità dell'autorizzazione vigente.

3) Si incorre altresì nella revoca quando il titolare della stessa non abbia provveduto a corrispondere le somme dovute per l'occupazione, entro i 30 giorni successivi al termine di pagamento delle stesse, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento dei pagamenti e delle relative sanzioni.

4) Nei casi previsti dai precedenti commi 2) e 3) la revoca dell'atto autorizzativo è preceduta da specifico provvedimento di diffida.

5) La revoca dell'autorizzazione è disposta dal Dirigente del Settore competente con proprio apposito provvedimento motivato.

Art. 13) DECADENZA.

1) Si incorre nella decadenza dell'autorizzazione, oltre che per quanto previsto dall'art. 16 del "Regolamento per l'applicazione e la disciplina della T.O.S.A.P." di cui alla D.C.C. n. 24 del 29.07.14, anche nel caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione accordata entro il termine di 30 giorni dalla data prevista per l'occupazione senza alcuna giustificazione scritta.

2) Dell'avvenuta decadenza del provvedimento autorizzativo viene data notizia all'interessato, mediante comunicazione scritta del Dirigente del Settore competente.

ART. 14) SANZIONI.

1) L'occupazione abusiva del suolo pubblico con dehors non autorizzato, non rimosso a seguito di revoca di autorizzazione o non rimosso allo scadere dell'autorizzazione, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa relativa e la rimozione dello stesso a cura e spese del trasgressore, in base a quanto previsto dall'art.20, commi 4 e 5, del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. 285/92 e s. m. ed i.

ART. 15) MODULISTICA.

1) Eventuali modificazioni alla modulistica di cui al presente Regolamento, che si rendessero necessarie per esigenze tecniche o per sopravvenute disposizioni normative, potranno essere apportate con Deliberazione di giunta Comunale, senza che le stesse costituiscano variante al presente Regolamento.

ALLEGATO:

Modulo istanza per nuova autorizzazione o rinnovo autorizzazione di dehors temporaneo su suolo pubblico.

* * *